

Determinazione delle riserve sinistri - attuario - funzioni ex art. 37 cd. codice delle assicurazioni

Borsa - in genere - determinazione delle riserve sinistri - attuario - funzioni ex art. 37 cd. codice delle assicurazioni - organi rappresentativi e gestionali - responsabilità – fondamento - sanzioni amministrative - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31634 del 06/12/2018

Nella valutazione della consistenza delle riserve tecniche di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 209 del 2005 (nel testo previgente e, nella specie, applicabile "ratione temporis"), necessarie all'impresa esercente l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti per fare fronte alla liquidazione dei sinistri, all'attuario spetta un ruolo di ausiliario tecnico, dotato di cognizioni e competenze specifiche, degli organi rappresentativi e gestionali dell'impresa che, essendo titolari di poteri di indirizzo e di controllo perché effettivi destinatari degli obblighi imposti dalla normativa di settore che regola la determinazione delle menzionate riserve, sono responsabili - indipendentemente dagli specifici addebiti che possano ascriversi al suddetto attuario, il quale non agisce in maniera del tutto autonoma ed in via esclusiva - per le violazioni commesse nell'ambito di tale ultima attività.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31634 del 06/12/2018